

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LORENZI, CESCHI e FERRONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1965

Costituzione del consorzio per l'idrovia Padova-Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 febbraio 1963, n. 92, prevede al suo articolo 2 che la concessione della esecuzione delle opere per la realizzazione dell'idrovia Venezia-Padova sia affidata ad un Consorzio formato esclusivamente da enti locali.

Si prevede, inoltre, nello stesso articolo, che al Consorzio sia affidato anche l'esercizio degli impianti relativi alle opere di navigazione, determinandosi in apposita convenzione, i modi, i termini e le condizioni per l'esercizio nonché i rapporti tra concessionario e il Ministero dei lavori pubblici.

La natura delle opere affidate al Consorzio e la natura degli impianti che esso sarà tenuto a fare indicano ad evidenza come il Consorzio si ponga in una posizione di ente strumentale rispetto all'Amministrazione dei lavori pubblici alla quale, per la legge speciale, compete appunto di determinare il modo di essere dei rapporti con il concessionario.

Su questo presupposto è da pensare che il Consorzio abbia ad essere costituito in forme tali che soddisfino le esigenze della predetta Amministrazione dei lavori pubblici.

Tuttavia, poichè la legge si limita a segnalare la necessità della costituzione del Consorzio tra enti locali senza precisare in quale modo debba essere costituito, appare op-

portuno stabilire in via di interpretazione autentica che l'intenzione del legislatore è stata quella di pretendere che il Consorzio possa essere sottoposto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, come risulta dal fatto che i reciproci rapporti dovranno essere disciplinati nelle convenzioni per la costruzione e l'esercizio delle opere.

Pertanto, è necessario chiarire ogni dubbio che potesse sorgere in proposito statuendo che il Consorzio dovrà essere eretto in ente morale con decreto presidenziale e che il relativo statuto abbia ad essere contestualmente approvato. A sua volta nelle convenzioni ricordate dovranno essere stabilite le forme di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dei lavori pubblici, creando così quel rapporto di coordinamento funzionale che troverà appunto la sua premessa nei decreti di concessione e ciò in conformità alle previsioni normative sopra ricordate.

Onorevoli colleghi, gli scopi testè illustrati del disegno di legge sono di tale evidenza che ci si augura una pronta e favorevole approvazione da parte del Parlamento anche per dare modo di passare immediatamente alla fase di realizzazione di questa importante opera per la quale sono state accantonate rilevanti somme nel bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Consorzio di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 92, sarà eretto in ente morale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con decreto presidenziale che ne approverà altresì lo statuto.